

ALLEGATO C – SCHEMA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TERRE DEL RENO

PROVINCIA DI FERRARA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA
TENNIS/CALCETTO DI MIRABELLO E RELATIVE PERTINENZE**

Rep. N.

L'anno ____, addì __ del mese di _____ nella Residenza Comunale di
Terre del Reno,

AVANTI A ME

Dr. _____, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma
pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art.
97, 4° comma, lett. C, del D. Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni
per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di
legge;

SONO COMPARI :

1) Il Sig. Stefano Sitta, nato a Mirabello il 16/12/1963, Responsabile del
Settore VI° del Comune di Terre del Reno, il quale agisce in nome, per conto
e nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs.
267/00 e in forza del Decreto del Sindaco n.1 del 2/1/2018, C.F. e P. IVA del
Comune: 01988940381, che nel prosieguo dell' Atto verrà chiamato per
brevità "COMUNE ";

2) Il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene in
questo atto in qualità di Legale Rappresentante della Associazione
_____, con sede in Via _____ - _____

(), costituita con atto del _____ che nel prosieguo dell' Atto verrà chiamato per brevità "GESTORE";

I componenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con determinazione n.55 del 31/01/2025 si è provveduto ad indire la procedura aperta rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale "CAMPO DA TENNIS/CALCETTO DI MIRABELLO E RELATIVE PERTINENZE" per n. 5 (cinque) anni, nel rispetto dei dettami dell'art. 90, comma 25 della L. 289/2002, della Legge Regionale n. 8/2017, del Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi (approvato con delibera di C.C. 66 del 18/12/2019), delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 21.01.2025 e prevedendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

- che con determinazione n. _____ del _____, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti della Associazione Sportiva _____ che è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto contrattuale con l'Ente Pubblico;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA GESTIONE

1. Il Comune di Terre del Reno conferisce alla Società/Associazione, che accetta, la gestione di porzione di area, campo da tennis/calciotto e locali, identificati al catasto urbano al Fg.11, mapp.670 sub.3, ubicati nell'impianto sportivo di Mirabello, con l'ingresso da Via Belvedere, come nelle planimetrie allegate al capitolato ed al presente contratto che si descrivono di seguito:

- Campo da tennis/calciotto in erba sintetica
- Spogliatoio atleti e spogliatoio arbitro
- Servizi igienici per il pubblico (in comune con altra attività)
- Centrale termica
- Magazzino
- Locale adiacente al campo ufficio/magazzino/bar
- Area cortiliva comune con l'accesso da Via Belvedere. L'area cortiliva della struttura, non espressamente assegnata ad uso esclusivo, sarà da considerarsi comune alle concessioni presenti complesso sportivo (che comprendono anche il campo di calcio e l'area per manifestazioni) ed utilizzabili per l'accesso ed il transito nell'intero impianto sportivo;

2. La concessione avviene ai sensi dell'art.90, comma 25 della L.289/2002 e della Legge Regionale n.8/2017

3. La gestione non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:

- alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nell'impianto con priorità al gioco del tennis/calciotto;

- alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico ed a formare un'etica sportiva improntata ai valori di lealtà e correttezza;
- allo svolgimento di attività agonistica e non agonistica, realizzata attraverso corsi di avviamento, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
- alla attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio: attività ricreative varie finalizzate alla fruizione dell'impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione;

ART. 3 – DURATA DELLA GESTIONE

1. La concessione avrà durata pari ad anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione.

ART. 4 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il Concessionario potrà usare i campi e gli impianti in oggetto per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione. Per usi diversi il Concessionario dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione dal Comune di Terre del Reno.

2. In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest'ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto a cui è riferita la presente convenzione:

- a.** in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi tutti sede sociale nel Comune di Terre del Reno.

b. in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Terre del Reno.

3. Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:

- al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate;
- ad altre Istituzioni pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.);
- alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.

4. Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, un Rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente che comprende:

- le spese sostenute;
- il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;
- le attività o manifestazioni svolte;
- le manutenzioni effettuate.

ART. 5 – TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le eventuali tariffe d'uso e gli spazi/orari.

2. Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questi introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:

a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;

b) le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dagli utilizzatori;

c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;

d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione comunale e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il gestore, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.

3. In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

ART. 6 – CANONE ANNUO

1. Per l'utilizzazione della porzione di area e locali inclusi nell'impianto sportivo di Mirabello, il gestore verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone per ogni anno solare o frazione di anno solare, il cui importo è stabilito in € (oltre IVA di legge), entro il mese di ottobre di ogni anno. Per la prima annualità: al 30mo giorno dalla data di stipula.

2. L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun modo essere giustificata dal gestore come compensativa di eventuali contributi che il Comune eroga alla medesima per l'espletamento di attività di promozione

ed avviamento allo sport.

ART. 7 – ONERI E RESPONSABILITÀ

1. Il gestore, per la gestione ed il funzionamento della struttura, si dovrà fare carico dei seguenti oneri:

- utenze relative a gas, elettricità, acqua;
- pulizia della struttura e dell'area circostante;
- sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni alla struttura;
- manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
- assunzione della responsabilità derivante dalla gestione della struttura, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
- obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC), di cui al successivo art. 13.

2. Il gestore all'atto della stipula del aver già avere già provveduto alla voltura dei contatori di somministrazione di gas, elettricità, acqua intestandoli a sé stesso;

3. Il gestore è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile della

struttura”, che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per la struttura a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ART. 8 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. Il gestore è tenuto ad impedire l'accesso alla struttura a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono.

2. Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

3. Sarà compito del “Responsabile della struttura” di cui al precedente articolo tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ART. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Sono a carico del gestore i lavori di ordinaria manutenzione indicati nel piano delle manutenzioni allegato all’offerta. In ogni caso gli interventi minimi consistono in:

a) interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature di proprietà del comune e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità.

b) esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;

c) sostituzione degli elementi di consumo quali lampadine;

d) pulizia ordinaria e straordinaria delle aree interne ed esterne, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione della struttura, nonché del manto erboso e dell'area verde se presente e la dezanzarizzazione e altri interventi se necessari;

e) igienizzazione degli ambienti della struttura.

2. Il gestore deve consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto.

ART. 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Fanno carico al Comune di Terre del Reno, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria.

2. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario durante l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

3. Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ART. 11 – MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ'

1. Il gestore potrà effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività della struttura a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di gestione.

3. Gli interventi dovranno essere realizzati dal gestore con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

4. Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

6. Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 12 – SPAZI PUBBLICITARI

1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area e della struttura è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.

2. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della

struttura e della zona circostante.

ART. 13 - PERSONALE ADIBITO ALLA STRUTTURA

1. Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

2. Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto l'Amministrazione Comunale è espressamente sollevata dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 14 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il soggetto gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste ai precedenti articoli.

2. Il gestore, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa una polizza RC, con massimale minimo per sinistro di € 1.000.000,00 , che sollevi il Comune per i danni causati a terzi durante la fruizione della struttura e a favore del Comune per i danni causati alla struttura concessa dalla sua malgestione.

ART. 15 - CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella

convenzione, l'affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione definita mediante polizza fideiussoria o cauzione bancaria nella misura del 10% del canone di aggiudicazione. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione.

2. Alla restituzione di detta cauzione l'amministrazione provvederà nei modi di legge, entro tre mesi della scadenza dell'affidamento, sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

ART. 16 - SICUREZZA

1. Qualora nell'impianto venga impiegato personale o collaboratori, il gestore è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la predisposizione del piano d'emergenza
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso,
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,
- le prove di evacuazione in caso di emergenza
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento

di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza della struttura.

– la verifica dell'avvenuta comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine;

– il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza, il controllo periodico degli estintori;

– il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno della struttura non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

ART. 17 – MODALITÀ DI CONTROLLO

1. Il Comune di Terre del Reno, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua periodici sopralluoghi e controlli della struttura, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture.

ART. 18 – SOSPENSIONE

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la gestione della struttura:

a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;

b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione della struttura o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza della stessa;

c) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;

d) per ragioni di Protezione Civile.

2. Per i casi a) e b) la sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali,

che non consentano tale preavviso. Per i casi c) e d) la sospensione è invece immediata.

ART. 19 – RECESSO

1. E' facoltà del gestore, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione comunale, con un preavviso non inferiore ai tre mesi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

1. Il rapporto di gestione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:

- a) si verifichi l'indisponibilità della struttura, per cause di forza maggiore, destinata a protrarsi per almeno 9 mesi;
- b) si verifichino inadempimenti da parte del concessionario.
- c) si verifichino inadempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso di inadempimento l'amministrazione comunale potrà chiedere al concessionario di adempiere ai propri obblighi oppure optare per la risoluzione.

3. La richiesta di adempiere ai propri obblighi viene intimata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto.

4. Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

1. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ART. 22 –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/10/2010, n. 136 e successive modificazioni e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUB CONCESSIONE

1. Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. La struttura non potrà essere utilizzata da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione di quanto indicato al precedente art.

5.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 e ss. mm. ed ii. informa il gestore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a completo ed esclusivo carico del gestore tutte le spese relative al contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

Art. 26 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Obblighi di cui

all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti

1. Il gestore espressamente ed irrevocabilmente:

– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'AGGIUDICATARIO non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa del gestore che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

3. Il gestore ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 del D.Lgs. 165/2001 ed ha ricevuto copia del Codice di comportamento di dipendenti del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 27 - RICHIAMI NORMATIVI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente Atto.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n..... facciate oltre quanto della presente e n. righe dellama facciata, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e, concordemente lo sottoscrivono in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice dei Contratti pubblici e della Determinazione n. 1 del 13 Febbraio 2013 della AVCP, che è assolta mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa delle parti (nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82), da parte del Segretario Comunale a mezzo propria firma digitale, con la quale sottoscrive il contratto e gli atti materialmente allegati ad esso.

IL COMUNE (Stefano Sitta) f.to digitalmente

L'ASSOCIAZIONE (_____) f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr._____) f.to digitalmente